COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 583 def.
Bruxelles, 08.12.1994

94/0303 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Benché la nuova regolamentazione di base (Regolamento (CEE) No 3760/92) abbia stabilito la possibilità di estendere le norme di gestione che definiscono le condizioni per l'esercizio delle attività di pesca, la politica de conservazione si è basata fino ad oggi sulla definizione di Totali Ammissibili di Catture (TAC), fissati dal Consiglio per l'anno seguente. I TAC sono fissati per determinate specie e, nell'ambito di ciascuna di esse, per determinate zone geografiche. A parte alcune eccezioni, ciascun TAC è ripartito tra gli Stati membri in contingenti nazionali secondo percentuali convenute. Gli Stati membri possono scambiare tra loro la totalità o una parte dei contingenti loro assegnati.

Se nel corso dell'anno uno Stato membro esaurisce il proprio contingente, non può più effettuare per il resto dell'anno sbarchi delle specie in questione ed eventuali ulteriori catture delle specie considerate devono essere gettate in mare.

L'applicazione di questo regime comporta vari problemi:

1. Il divieto di effettuare sbarchi di una determinata specie non impedisce necessariamente il proseguimento delle catture della stessa specie. Ciò si verifica in particolare nei tipi di pesca misti per i pesci demersali, in cui lo stesso peschereccio cattura simultaneamente diverse specie in ciascuna operazione di pesca. L'osservanza rigorosa dei requisiti imposti dal regime di gestione comporta pertanto il rigetto in mare di pesci, che di solito sono già morti o moribondi. I pescatori considerano questa pratica come uno spreco di risorse potenzialmente commercializzabili. Secondo gli esperti essa non contribuisce granché al controllo del tasso di mortalità per pesca, sicché gli effetti sulla conservazione sono da considerarsi minimi.

2. Poiché deplorano la perdita di pesci potenzialmente commercializzabili, i pescatori sono tentati di continuare gli sbarchi di una specie anche quando il contingente è esaurito. In tal caso gli sbarchi possono essere imputati su un altro contingente della stessa specie o su un contingente di un'altra specie oppure non vengono addirittura dichiarati. La tentazione di non dichiarare correttamente gli sbarchi può sorgere in realtà prima che un contingente sia esaurito, nell'intento di evitare che le statistiche uffficiali rivelino l'esistenza di una situazione problematica.

L'articolo 2, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento proposto sono intesi a migliorare la situazione attuale.

In alcuni casi, andrebbe inoltre incoraggiata, e per quanto possibile ricompensata, l'autolimitazione da parte degli Stati membri nell'utilizzazione dei propri contingenti. L'articolo 3, paragrafo 2 crea le condizioni idonee a tale scopo.

Per gli stock depauperati non è tuttavia opportuno accordare attualmente la flessibilità.

Occorre d'altro canto dissuadere i pescatori dal superare i TAC precauzionali e penalizzare il superamento dei contingenti all'interno dei TAC analitici. L'articolo 4 fornisce i meccanismi idonei allo scopo.

Va infine osservato che le condizioni definite nella presente proposta non sono sufficienti a risolvere tutte le difficoltà menzionate. Esse forniscono comunque un grado ragionevole di flessibilità che prima non esisteva. Ulteriori adeguamenti potranno essere apportati in base all'esperienza tratta dall'applicazione della proposta.

La flexibilità proposta deve essere prevista in relazione con la definizione degli obiettivi e strategie di gestione a medio termine (COM (93) 663 finale del 15.12.1993) come elementi complementari di un quadro pluriennale. Da un lato, per quanto riguarda gli stock che lo necessitano, una politica di conservazione più ambiziosa deve risultare a medio termine in una riduzione reale dei tassi di sfruttamento, cosa che non ha potuto essere realizzata fino ad oggi, mentre, dall'altro, una accresciuta flessibilità eviterà dei vincoli inutili a breve termine.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando que, in aggiunta alle disposizione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istuisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura[1], è necessario stabilire le condizioni per l'esercizio della attività di sfruttamento da pesca che possano migliorare i mecanismi attualmente disponibili attraverso l'introduzione di una appropriata flessibilità nella gestione annuale dei totali di catture autorizzate (TAC) e dei contingenti che, entro certi limiti, è compatibile con le politiche di conservazione;

considerando che a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri e stabilire le condizioni di adeguamento di tali possibilità da un anno all'altro;

considerando che TAC precauzionali sono applicati agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; che in caso contrario si applicano TAC analitici; che è necessario definire gli stock soggetti ai TAC precauzionali o ai TAC analitici;

[1] GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1

considerando che, a determinate condizioni, i TAC precauzionali e i contingenti per alcuni stock possono essere aumentati nel corso dell'anno senza il rischio di violare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse marine;

considerando che è opportuno incoraggiare gli Stati membri a riportare da un anno all'altro, entro certi limiti, una parte dei loro contingenti di stock soggetti a TAC analitici;

considerando che altri stock soggetti a TAC analitici o a TAC precauzionali possono rivelarsi in uno stato di sfruttamento tale da rendere inopportuno qualsiasi aumento del TAC;

considerando che occorre penalizzare il superamento dei contingenti; che ciò può essere fatto imponendo congrue riduzioni dei contingenti dell'anno successivo allo Stato membro responsabile del superamento; che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca[2], il Consiglio adotta le norme in base alle quali la Commissione può effettuare detrazioni dai contingenti qualora si verifichi un superamento, conformemente agli obiettivi e alle strategie di gestione enunciati nel regolamento (CE) n. ... del Consiglio[3] e tenuto conto del grado di superamento, di eventuali superamenti verificatisi l'anno precedente e delle condizioni biologiche delle risorse in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In sede di fissazione dei TAC ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio decide quali stock siano soggetti a TAC precauzionali e quali a TAC analitici.

[2] GU n. L 261 del 20.10.1993, pag. 1

[3] GU n. L

Articolo 2

TAC precauzionali

1) In sede di fissazione dei TAC ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio determina gli stock ai quali non si applicano le disposizioni del presente articolo.

2) Ogniqualvolta oltre il 75% di un TAC precauzionale sia stato utilizzato anteriormente al 30 settembre dell'anno di applicazione, uno Stato membro che possiede un contingente dello stock per il quale è stato fissato il TAC in questione può chiedere alla Commissione un aumento del TAC. Tale richiesta deve essere accompagnata dai dati biologici giustificativi e da un'indicazione dell'entità dell'aumento. La Commissione esamina tutti gli elementi della richiesta entro un termine di 30 giorni lavorativi; se la richiesta è ritenuta fondata, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento che stabilisce i TAC e i contingenti. Lo Stato membro viene informato dell'esito dell'esame.

3) Ogniqualvolta oltre il 75% di un contingente connesso ad uno stock soggetto a TAC precauzionale sia stato utilizzato anteriormente al 30 settembre dell'anno di applicazione, lo Stato membro che possiede detto contingente può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesce dello stesso stock, indicando la quantità supplementare richiesta, che non deve comunque superare il 20% del contingente rispettivo.

La richiesta, che dev'essere presentata alla Commissione, è ricevibile soltanto se almeno una volta nel precedente triennio gli sbarchi della specie relativa al contingente sono stati sospesi a motivo dell'esaurimento del contingente stesso. La Commissione decide in merito alla richiesta entro 30 giorni lavorativi.

Articolo 3

TAC analitici

1. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 si applica, con le debite varianti, agli stock soggetti a TAC analitici, eccetto quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2.Per gli stock soggetti a TAC analitici, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri che detengono un contingente corrispondente possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 marzo dell'anno in cui si applica il contingente, che intendono riportare all'anno successivo il 20% al massimo del loro contingente.

La Commissione aumenta il contingente corrispondente per l'anno successivo della quantità riportata, moltiplicata per 1,1 e ne informa gli Stati membri. La maggiorazione del contingente non viene presa in considerazione per il calcolo delle percentuali dei contingenti di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Detrazioni

1. Fatta eccezione per gli stock di cui al paragrafo 2, in caso di superamento dei TAC, tutti gli sbarchi eccedenti i rispettivi contingenti vengono detratti dai contingenti dello stesso stock nell'anno successivo.

2. In sede di fissazione dei TAC conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio determina gli stock soggetti a TAC analitici per i quali il superamento di un contingente comporta una detrazione dal contingente corrispondente nell'anno successivo secondo lo schema sotto riportato:

Entità del superamento rispetto al contingente disponibile	Detrazione
Meno del 5%	Superamento x 1,05
Dal 5% a meno del 10%	Superamento x 1,10
Dal 10% a meno del 20%	Superamento x 1,20
Dal 20% a meno del 40%	Superamento x 1,40
Dal 40% a meno del 60%	Superamento x 1,60
Più del 60%	Superamento x 1,75

Una percentuale supplementare del 5% viene inoltre detratta per ciascuno degli anni successivi in cui il contingente viene superato.

Le detrazioni sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2847/93.

3. Le detrazioni non pregiudicano il disposto dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2847/93.

Articolo 5

Il presente regolameno entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(94) 583 def.

DOCUMENTI

IT **03**

N. di catalogo : CB-CO-94-608-IT-C

ISBN 92-77-83381-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo